



A.P.T.M.A

Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori Alessandria

15100 - Alessandria (AL) - Via Pontida, n. 18 Cod.Fisc.: 80002060061 p. IVA: 01598600060

Tel.: 0131/252871 – Fax: 0131/56300 - e-mail: eluar@tin.it – info@assotrebbiatorial.it

Prot. n. 002/2019 circ. n. 001/2019

Alessandria, li 07.01.2019

A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE

LORO SEDI

FINANZIARIA 2019

- NOVITÀ FISCALI -

È stata approvata definitivamente la “Legge di bilancio 2019”, c.d. Finanziaria 2019, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2019.

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) sono confermate le seguenti modifiche.

Requisiti di accesso

*È previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.*

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.

Sono stati eliminati i riferimenti ostativi di accesso riguardanti le spese sostenute per l'impiego di lavoratori/collaboratori/famigliari ed il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12.

Cause di esclusione

*Sono state riviste le cause di esclusione prevedendo, in particolare, che il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti che:*

- *contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;*
- *esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti.*

Aderente:



C.A.I.
Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani – Roma



DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

FLAT TAX

È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l'imposta sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte e sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Non possono applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- *persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;*
- *soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;*
- *esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.*

Sono escluse dall'applicazione del nuovo regime le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

Dal 2019 è introdotta la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi

+

costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato

Per le società trasparenti l'agevolazione è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.



Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali e delle snc / sas** in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le **aliquote ridotte di 9 punti percentuali** a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il **contributo**, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è **concesso sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).

L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai **contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

N.B.: La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"**.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO

È confermata la **proroga dell'iper ammortamento**, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale** secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

- entro il 31.12.2019;

ovvero

- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del



costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%).

La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

<i>Investimenti</i>	<i>Maggiorazione</i>
<i>Fino a € 2,5 milioni</i>	<i>170%</i>
<i>Da € 2,5 milioni a € 10 milioni</i>	<i>100%</i>
<i>Da € 10 milioni a € 20 milioni</i>	<i>50%</i>
<i>Oltre € 20 milioni</i>	<i>---</i>

N.B.: La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

È stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2019;
 - il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Sono state confermate le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019:

- la detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
 - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
 - la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;
 - l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
 - l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:



- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto**.

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO

È stata prorogata la detrazione IRPEF per le spese sostenute fino al 31/12/2019, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- *nella misura del 50%;*
- *su un importo massimo di € 96.000.*

PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

N.B.: Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”

È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- *“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;*
- *realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.*

Si rammenta che la detrazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.



SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte e/o dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS.

N.B.: La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- *l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;*
- *l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata;*
- *l'impossibilità di estinguere il debito qualora non sussistano i requisiti previsti.*

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Versamento di quanto dovuto

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora, nelle seguenti misure:

<i>Valore ISEE</i>	<i>Importo dovuto per la definizione</i>
<i>Non superiore a € 8.500</i>	<i>16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi</i>
<i>Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500</i>	<i>20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi</i>
<i>Superiore a € 12.500</i>	<i>35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi</i>

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale con gli interessi nella misura del 2% annuo.

Per i debiti esistenti al 24.10.2018, di importo residuo fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'annullamento automatico al 31.12.2018.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

È riconosciuto, a decorrere dal 2019, un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune.



A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo. In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti con 62 anni di età (57 se donne) e con iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

BONUS "ASILO NIDO"

*In sede di approvazione è stato **aumentato da € 1.000 a € 1.500** su base annua il bonus c.d. "asilo nido" per il triennio 2019 – 2021.*

*Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla **frequenza di asili nido pubblici / privati**, nonché per il **supporto, presso la propria abitazione**, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.*

BONUS CULTURA 18ENNI

*In sede di approvazione è **riproposto anche per il 2019 il "bonus cultura"** a favore dei residenti in Italia che **compiono 18 anni nel 2019**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.*

IMPRENDITORI AGRICOLI E ATTIVITÀ DI VENDITA

Come noto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

*Con l'aggiunta del comma 1-bis al citato art. 4, è previsto che i soggetti in esame **possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno / più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.***

N.B.: Il fatturato derivante dalla vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto a quello dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

FAMILIARI COADIUVANTI COLTIVATORE DIRETTO

*In sede di approvazione è previsto che i **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto** appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola come coltivatori diretti, **"beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente"**.*

BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE

*per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **dall'1.3.2019 al 31.12.2021** un veicolo di categoria M1 (Veicolo progettato e costruito per il trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 50.000 (IVA esclusa)** è*



ricosciuto:

- *un contributo, da € 6.000,00 ad € 2.500,00, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4;*
- *un contributo, da € 4.000,00 a € 1.500,00, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione.*

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il contributo in esame è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

È previsto inoltre a carico dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il pagamento di un'imposta, da € 1.100,00 a € 2.500,00, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dall'1.3.2019 al 31.12.2021.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- *terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;*
- *partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;*

alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:

- *alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;*
- *al versamento dell'imposta sostitutiva.*

L'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- *11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;*
- *10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;*
- *10% (in precedenza 8%) per i terreni.*

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.



IL DIRETTORE

G. Re

